Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Martedì, 10 febbraio 1931 - Anno IX** **Numero 33**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Celanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 8. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn 249-250; Raffaele Majolo & F., via T Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n 463. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A L.I., Galleria Piazza Colonna. A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vio del Moretto n 6; A Vallardi Corso V Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N Saracino, Corso Umb I nn. 13-14. — **Sassari:** G Ledda, Corso V. Em n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D Ignazio. — **Terni:** St Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A L.I., via S. Teresa n 6; Lattes & C via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V Em n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli Corso V. Em. n 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — **Budapest:** Libr Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Vegganși le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 269.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 79.

Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per gli affari esteri non darà corso nei riguardi dei funzionari appartenenti al ruolo diplomatico-consolare alle pratiche stabilite dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, per la concessione del Regio assentimento, qualora il matrimonio sia progettato con persona non in possesso della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 270.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 80.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, recante norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, recante norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 271.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 69.

Modifica dell'art. 8 del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, contenente provvedimenti per il personale tecnico ed amministrativo degli Istituti d'istruzione artistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596;
Considerata l'opportunità di estendere l'art. 8 del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, agli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica che abbiano fatto passaggio negli Istituti medesimi successivamente al termine stabilito dall'articolo stesso e non oltre il 30 novembre 1923;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo comma dell'art. 8 del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, è modificato come appresso:

« Il servizio di ruolo, prestato negli Istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media, o negli Istituti con diritto di pubblicità e reciprocità dei territori del Regno già facenti parte della cessata Monarchia austro-ungarica dagli insegnanti i quali anteriormente al 30 novembre 1923 abbiano fatto passaggio nei ruoli delle Regie accademie di belle arti, dei Licei artistici e dei Regi conservatori di musica e della Scuola di recitazione e che alla data di entrata in vigore del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, appartenevano ai ruoli medesimi, è riconosciuto ai fini della carriera ».

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 12. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 272.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1885.

Approvazione dei regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le loro successive modificazioni ed aggiunte;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 23. — MANCINI.

Regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordinamento del Ministero.

Art. 1.

L'ordinamento di ciascun servizio e la ripartizione del personale nei vari servizi sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Fermo il disposto dell'art. 29 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con decreto del Ministro possono essere autorizzati funzionari, di grado non inferiore al 6°, a coadiuvare e a supplire in casi di assenza i rispettivi capi di servizio.

Art. 2.

I trasferimenti del personale da un servizio all'altro sono disposti dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato con semplice ordine di servizio.

Categorie di impieghi.

Art. 3.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono ripartiti in tre categorie: di concetto, d'ordine e subalterni.

Appartengono alla prima categoria i funzionari del gruppo *A*, ai quali compete la trattazione degli affari amministrativi e l'esercizio delle funzioni tecniche ed ispettive, e i funzionari del gruppo *B*, che disimpegnano funzioni amministrativo-contabili; alla seconda i funzionari del gruppo *C*, ai quali è affidata la tenuta degli archivi e la registrazione, la copiatura, a mano o a macchina, e la spedizione dei pacchi; alla terza gli impiegati addetti ai servizi di anticamera e di fatica.

I gruppi, i gradi, gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti dai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Forma dei provvedimenti.

Art. 4.

I provvedimenti riguardanti lo stato e la carriera del personale sono emanati con decreto Ministeriale, eccettuati quelli per i quali occorra la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine firmato dal capo del personale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ammissione all'impiego.

Art. 6.

L'ammissione nella carriera di concetto e in quella d'ordine è fatta mediante pubblico concorso per esame, bandito con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esame di concorso per l'ammissione nel grado iniziale del ruolo tecnico può essere riservato, a norma del 4° comma dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per parte dei posti disponibili, a impiegati di altri ruoli e di altre Amministrazioni anche appartenenti a gruppo diverso, che siano forniti del prescritto titolo di studio.

Art. 7.

Le nomine nel ruolo del personale subalterno sono disposte con decreto del Ministro, previo parere dell'apposito Consiglio di amministrazione, e vengono conferite a coloro che provino di saper leggere e scrivere sia pure con una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata, e provino di essere in possesso dei requisiti voluti dalle vigenti leggi e di quelli stabiliti dal presente regolamento.

Art. 8.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai pubblici concorsi e quelli i quali chiedono di essere nominati nel ruolo del personale subalterno devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del decreto col quale gli esami vennero banditi, e, per i subalterni, alla data del giorno in cui ha luogo la riunione del Consiglio di amministrazione.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 9.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di età per l'ammissione alle carriere è di 35 anni; per i decorati al valor militare e per i mutilati e invalidi di guerra il detto limite, ove occorra, è protratto al compimento del 39° anno di età.

Art. 10.

Restano salvi i diritti concessi dalle vigenti leggi: ai mutilati e invalidi di guerra ed agli invalidi per la causa nazionale, circa la percentuale che deve essere loro riservata nei diversi ruoli a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; agli applicati delle Amministrazioni militari; ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; agli alunni d'ordine minorati di guerra, a norma del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359; agli ex combattenti, ai sensi degli articoli 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; agli orfani di guerra, a norma degli articoli 55, 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 11.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi sono:

a) per la carriera amministrativa (gruppo *A*): la laurea in giurisprudenza, la laurea in scienze economiche e commerciali, la laurea conseguita presso il Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (scienze sociali), la laurea in scienze politiche conseguita presso l'Università di Roma, la laurea in scienze politiche e sindacali conseguita presso l'Università fascista di Perugia, la laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso l'Università di Ferrara;

b) per la carriera tecnica dell'agricoltura (gruppo *A*): la laurea in scienze agrarie, la laurea in zooiatria;

c) per il gruppo *B*: il diploma di licenza conseguito presso un Istituto medio di secondo grado Regio o pareggiato;

d) per la carriera d'ordine (gruppo *C*): la licenza conseguita in una scuola secondaria di primo grado Regia o pareggiata.

Art. 12.

L'Ufficio del personale riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e giudica dell'ammissibilità dei singoli aspiranti.

Nei casi controversi, relativi all'ammissibilità al concorso per ragioni attinenti alla condotta morale e politica dell'aspirante, decide, con giudizio insindacabile, il Ministro.

Art. 13.

Il termine per la presentazione della domanda coi documenti per prender parte al concorso scade il novantesimo giorno dopo la data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'aspirante il quale nel giorno in cui scade il termine di presentazione delle domande non abbia prodotto tutti i documenti richiesti dal bando di concorso o ne abbia prodotto qualcuno irregolare, non è ammesso al concorso.

Art. 14.

L'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, firmato dal capo del personale, viene pubblicato all'albo pretorio del Ministero.

Art. 15.

Il provvedimento di ammissione o di esclusione sarà comunicato agli aspiranti. Con la detta comunicazione saranno restituiti i documenti agli aspiranti cui è stata negata l'ammissione al concorso.

Art. 16.

Nei concorsi gli esami sono scritti ed orali.

Gli aspiranti a posti dei ruoli tecnici potranno anche essere sottoposti a prove pratiche.

Art. 17.

Gli esami si dànno su programmi stabiliti con decreto Ministeriale e annessi al bando di concorso.

Art. 18.

Le prove scritte per l'ammissione agli impieghi dei gruppi *A* e *B* sono tre; sono due per l'ammissione agli impieghi del gruppo *C*.

Art. 19.

Le prove scritte e orali per l'ammissione alla carriera amministrativa verteranno su materie giuridiche ed economiche; quelle per l'ammissione ai ruoli tecnici verteranno anche su materie attinenti agli affari che vengono trattati dal personale del ruolo tecnico.

Oltre le tre prove scritte di cui all'art. 18, per tutti è obbligatoria una prova scritta e orale di lingua francese.

Art. 20.

Le prove scritte e orali per l'ammissione al ruolo del Servizio dei progetti economici (gruppo *B*) verteranno su materie amministrative e contabili; quelle per l'ammissione alla carriera d'ordine (gruppo *C*) dovranno servire ad accertare nei concorrenti il possesso di elementi di cultura generale e la conoscenza delle mansioni proprie della detta carriera.

Art. 21.

Le prove scritte si dànno una per giorno sulle materie designate dal programma.

Per lo svolgimento di ciascuna materia è assegnato, volta per volta, dalla Commissione esaminatrice, un numero di ore non superiore a otto.

Art. 22.

Dal termine delle operazioni prescritte dall'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, decorre il numero di ore assegnate dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta.

Art. 23.

Le Commissioni esaminatrici di cui all'art. 32 del sopra citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono composte come segue:

a) per i concorsi ai posti di gruppo *A*: un consigliere di Stato, presidente; un direttore generale del Ministero; due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione o di Istituto di sperimentazione agraria; un capo divisione del Ministero. Potrà essere eventualmente aggregato alla Commissione un professore di lingue estere di scuola governativa, e, occorrendo, qualche altro membro particolarmente competente in materie speciali;

b) per i concorsi ai posti di gruppo *B*: un direttore generale del Ministero, presidente; un professore di Università o di Istituto superiore di istruzione; un capo divisione;

c) per i concorsi ai posti di gruppo *C*: un capo divisione, presidente; un professore di materie letterarie di Regia scuola media di secondo grado; un capo sezione del Ministero.

In tutte le Commissioni disimpegna le mansioni di segretario un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 10°.

Art. 24.

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova: la media dei punti assegnati dalla Commissione esprime il risultato dell'esame per ciascuna prova.

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali, stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati, che siano reduci di guerra, sono tenuti ad allegare alla domanda il documento militare che provi tale loro qualità, annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 26.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 27.

Nei concorsi, di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione giudicatrice sarà composta come segue: un consigliere di Stato, presidente; un direttore generale del Ministero; due professori di Università o di Istituti superiori di istruzione o di Istituti di sperimentazione agraria; un funzionario, di grado non inferiore al 6°, di qualsiasi Amministrazione, riconosciuto cultore degli studi di cui al detto articolo, o, in mancanza, una persona notoriamente esperta in tali studi, estranea all'Amministrazione.

Art. 28.

Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina in ruolo se non dopo il prescritto periodo di prova.

Durante tale periodo il detto personale assume la qualifica del grado iniziale della carriera, seguita dalle parole « in prova ».

L'assegno mensile spettante al personale in prova non sarà superiore a quello massimo stabilito con suo decreto dal Ministro per le finanze, a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Promozioni.

Art. 29.

Nelle promozioni per merito comparativo il Consiglio di amministrazione terrà presente non il ruolo, ma una lista in ordine alfabetico dei funzionari aventi il minimo di anzianità voluto dalla legge, e procederà allo scrutinio e alla valutazione dei meriti di ciascuno, fino all'ultimo, in tale ordine. Detta valutazione sarà fatta in base a criteri di massima preventivamente determinati e concretati in coefficienti numerici.

Nelle votazioni e negli scrutini per le promozioni saranno tenute presenti le disposizioni in vigore per la valutazione del servizio militare e delle benemerenze di guerra e quelle della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Esami di promozione.

Art. 30.

Gli esami di promozione a primo segretario, a primo segretario ripartitore e ad archivista sono banditi con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

Art. 31.

Nell'esame di concorso per merito distinto, per la promozione a primo segretario, le prove scritte sono quattro; nell'esame di idoneità sono tre; in entrambi i casi una prova scritta ha carattere pratico su materie riguardanti i servizi del Ministero.

Art. 32.

Nell'esame di concorso per la promozione a primo segretario ripartitore e ad archivista le prove scritte sono due, una delle quali di carattere pratico su materie riguardanti i servizi del Ministero.

Art. 33.

Dopo le suddette prove scritte, gli aspiranti alla promozione subiranno, se ammessi, una prova orale.

Art. 34.

I programmi sono stabiliti con decreto Ministeriale e annessi al decreto che bandisce gli esami.

Art. 35.

Le Commissioni giudicatrici per gli esami di promozione al grado 9° dei gruppi *A* e *B* sono formate come è detto nel precedente art. 23; quella per la promozione al grado 11° del gruppo *C* è composta nel modo seguente: un capo divisione del Ministero, presidente; due capi sezione del Mini-

stero. Funziona da segretario un impiegato del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 36.

Gli esami di promozione per il personale del ruolo tecnico, di cui all'art. 25 del sopracitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno regolati come nei precedenti articoli e verteranno specialmente su materie tecniche. La Commissione giudicatrice sarà formata come nel precedente art. 23.

Art. 37.

La procedura da seguirsi nei suddetti esami è conforme a quella stabilita per gli esami di ammissione.

Art. 38.

Nell'esame di concorso per la promozione ad archivista sono dichiarati vincitori i primi graduati in rapporto al numero dei posti messi a concorso.

Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero è composto a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Note di qualifica.

Art. 40.

La nota di qualifica è compilata dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato è stato addetto durante l'anno o per la maggior parte di esso.

Art. 41.

Le note di qualifica dei funzionari non dipendenti da capi di ufficio e quelle dei capi di ufficio sono compilate dal Sottosegretario di Stato; quelle del capo di Gabinetto dal Ministro; quelle degli impiegati addetti al Gabinetto dal capo di Gabinetto e vistate dal Ministro; quelle del capo della segreteria particolare del Sottosegretario di Stato dal Sottosegretario di Stato; quelle degli impiegati addetti alle segreterie particolari dal capo della segreteria particolare e vistate dal Sottosegretario di Stato.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 42.

Le punizioni, che per le norme vigenti sono inflitte dal capo di ufficio, possono essere direttamente inflitte dal Ministro.

Art. 43.

Il funzionario che si avvale della facoltà di ricorrere, di cui all'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contro i provvedimenti del capo ufficio, non ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione di disciplina.

Congedi.

Art. 44.

I congedi vengono concessi dal capo di servizio. Di tale concessione deve essere data volta per volta notizia all'Ufficio del personale.

L'impiegato è tenuto a comunicare al suo capo di servizio il luogo ove si reca a trascorrere il periodo del congedo.

Art. 45.

Nel congedo annuale non vanno computati i giorni di assenza per malattia fino alla durata di un mese.

Assenze.

Art. 46.

L'impiegato che non può intervenire in ufficio, deve darne immediato avviso per iscritto al capo del servizio al quale appartiene, indicando il motivo che gli impedisce di prestare servizio. Il capo del servizio ne informa subito l'Ufficio del personale.

Art. 47.

L'impiegato che si dichiara ammalato può essere sottoposto d'ufficio a visita medica.

Per tali visite l'Amministrazione adibirà un medico militare designato, a sua richiesta, dalla Direzione di sanità militare presso il Corpo d'armata.

Qualora la malattia risulti simulata, le spese dell'eseguita visita medica saranno a carico dell'impiegato, salva l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Residenza - Indirizzo.

Art. 48.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente in Roma.

L'impiegato può, tuttavia, per ragioni gravi, debitamente accertate, essere autorizzato dal Ministro a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri. In tale caso può essere anche autorizzato ad osservare un orario speciale di non meno di sette ore.

Art. 49.

L'impiegato ha il dovere di tenere informato l'Ufficio del personale dell'indirizzo della sua abitazione e delle variazioni di esso.

Documenti.

Art. 50.

L'impiegato, oltre i documenti che riguardano la sua nascita, il suo servizio militare e gli studi fatti, ha l'obbligo di depositare presso l'Ufficio del personale, volta per volta, i documenti dai quali risultino le variazioni che avvengono nella composizione della sua famiglia.

Orario.

Art. 51.

Il Ministro può, quando lo ritenga opportuno, variare l'inizio e la fine dell'orario di ufficio, il quale sarà sempre di sette ore, diviso in due periodi, salvo il disposto del precedente art. 48.

Nei giorni festivi, quando il servizio lo richieda, può essere stabilito in ciascun ufficio un turno di impiegati con orario limitato.

Art. 52.

Gli impiegati, durante l'orario, non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo e dopo averne ottenuto il permesso dal rispettivo capo di divisione che ne riferirà al proprio capo di servizio.

I capi di servizio debbono, sotto la loro responsabilità, segnalare all'Ufficio del personale, per gli opportuni provve-

dimenti, le inosservanze dell'orario da parte degli impiegati loro dipendenti.

Domande e reclami.

Art. 53.

Le domande di ogni genere ed i reclami dei funzionari devono essere inoltrati per via gerarchica.

Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al Ministro o al Sottosegretario di Stato, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti di impiego. Per tali questioni l'impiegato può, anche, ove lo creda, chiedere di essere inteso verbalmente dalle suddette autorità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ACERBO.

Regolamento del personale subalterno.

Art. 1.

Ferme le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, il personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione centrale è amministrato, per quanto concerne l'emanazione dei provvedimenti relativi alla carriera e alla disciplina, dalla Divisione del personale e degli affari generali.

Per quanto riguarda invece il disimpegno del servizio e la disciplina, esso è posto sotto la immediata sorveglianza di un apposito incaricato, scelto tra funzionari di grado non inferiore al 9°, a norma dell'art. 114 del sopra citato R. decreto n. 2960.

Art. 2.

L'incaricato preposto al personale subalterno in servizio nell'Amministrazione centrale, può delegare ai due primi commessi la sorveglianza sull'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte del detto personale subalterno. Questi dovranno riferirgli prontamente sulle mancanze e sugli inconvenienti che loro sia dato di rilevare. In difetto, essi saranno passibili di sanzioni disciplinari.

In ogni ufficio l'agente subalterno più elevato in grado è responsabile del buon andamento del servizio presso l'ufficio stesso.

Art. 3.

Gli agenti del personale subalterno hanno il dovere di provvedere, nelle ore che precedono l'ingresso degli impiegati, alla pulizia delle stanze degli uffici, sotto la direzione e vigilanza dei primi commessi, dei commessi e degli uscieri capi, a ciò destinati.

I primi commessi e i commessi addetti ai Gabinetti possono essere coadiuvati, nella pulizia delle stanze loro affidate, da altri agenti destinati dall'incaricato preposto al personale subalterno.

Gli inservienti sono tenuti ad eseguire la pulizia delle stanze, nonchè il trasporto dei mobili o di altri oggetti ingombranti o pesanti.

In mancanza o in assenza di inservienti, tali mansioni debbono venire disimpegnate dagli uscieri meno anziani.

Il trasporto di mobili deve essere previamente autorizzato dal consegnatario dei medesimi.

Art. 4.

Gli uscieri e gli inservienti debbono disimpegnare il servizio degli uffici e delle anticamere ed eseguire ogni altra incombenza che al medesimo si riferisce. Le stesse attribuzioni hanno gli uscieri capi qualora non disimpegnino speciali uffici.

Gli uscieri e gli inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato, se non per ragioni di servizio e dopo averne informato il primo commesso, il commesso od usciere capo dal quale dipendono.

Fra gli agenti del personale subalterno alcuni possono essere specialmente designati per il ritiro o per il recapito della corrispondenza o per il servizio di portiere.

Art. 5.

Gli agenti del personale subalterno devono altresì:

a) fare osservare le norme di accesso e di visita agli uffici impedendo che persone estranee entrino negli uffici stessi fuori delle ore stabilite e senza apposita autorizzazione;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze dopo che ne siano usciti gli impiegati, e dopo essersi assicurati che non vi sia rimasta alcuna persona, che l'illuminazione sia spenta e che non siavi principio o possibilità alcuna di incendio;

c) intervenire in divisa, se comandati, a pubbliche cerimonie e a funerali;

d) osservare, in generale, tutte quelle disposizioni che vengano loro impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.

Art. 6.

Alla chiusura degli uffici i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi debbono accertarsi che nei locali affidati alla loro custodia siano state fatte le verifiche e osservate le precauzioni per evitare pericoli di incendio e di altri danni.

Essi ricevono in consegna dagli uscieri le chiavi delle singole stanze e le ripongono in apposita cassetta a muro, chiusa anche essa con chiave, che consegnano poi al portiere.

Qualora in qualche ufficio il servizio debba protrarsi oltre l'orario normale, i detti primi commessi, commessi o uscieri capi possono, per le incombenze indicate nel presente articolo, essere sostituiti da uscieri, appositamente designati dall'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 7.

L'agente, a qualunque grado appartenga, non può rifiutarsi di prestare l'opera propria nel disimpegno di uno qualsiasi dei servizi indicati negli articoli precedenti, quando ciò sia ritenuto necessario per il normale andamento del servizio dall'incaricato preposto al personale subalterno, ovvero dal capo dell'ufficio a cui l'agente è addetto.

Art. 8.

Gli agenti del personale subalterno devono tenere in ufficio contegno rispettoso verso i superiori, educato e corretto verso tutti. Essi sono tenuti a vestire la divisa stabilita, che è fornita gratuitamente dall'Amministrazione a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Ad essi è vietato:

a) di fumare nei locali dell'Amministrazione;

b) di fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il tempo strettamente necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) di recare disturbo negli uffici con discorsi ad alta voce od in altro modo;

d) di accettare mancie o regalie di qualsiasi specie;

e) di leggere documenti che si trovino negli uffici e che vengano loro affidati per il trasporto, di darne ad altri visione, e di lasciarli nei tavoli delle anticamere o dei corridoi;

f) di ingerirsi in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone, in affari di ufficio e di darne notizia.

Essi non possono essere inoltre adibiti a funzioni estranee a quelle contemplate nel presente regolamento.

Art. 9.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore, secondo i turni prestabiliti dall'incaricato preposto al personale stesso ed approvato dalla Divisione personale. Speciali turni possono essere stabiliti per il servizio di guardia serale o notturna.

Nei giorni festivi, almeno la metà del personale subalterno interviene, a turno, in ufficio per eseguire la pulizia e l'assetto delle stanze; dopo di ciò rimangono, per turno, fino alla chiusura degli uffici, gli agenti all'uopo designati.

Art. 10.

Agli agenti ai quali è concesso l'alloggio non è permesso di dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla propria famiglia.

Art. 11.

I movimenti del personale subalterno da uno ad altro ufficio dell'Amministrazione centrale sono disposti dal capo del personale su proposta dell'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 12.

Le proposte di premi di operosità e rendimento a favore degli agenti del personale subalterno, che ne siano ritenuti meritevoli, sono fatte dal capo dell'ufficio presso il quale gli agenti stessi prestano servizio, sentito l'incaricato preposto al personale medesimo.

Art. 13.

La concessione dei congedi ordinari al personale subalterno compete all'incaricato preposto al personale stesso, previo parere favorevole del capo dell'ufficio presso il quale gli agenti prestano servizio.

Art. 14.

Le spese per accertamento di malattia andranno a carico dell'agente, qualora la di lui malattia risulti simulata; e ciò indipendentemente dagli altri provvedimenti disciplinari.

L'agente nello stesso giorno in cui si ammala deve darne avviso all'incaricato di cui al capoverso dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15.

Le informazioni annuali del personale subalterno sono date, in appositi moduli forniti dall'Amministrazione, dai capi degli uffici ai quali gli agenti sono addetti, sentito l'incaricato preposto al personale stesso.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è costituito a norma dell'art. 112 del succitato R. decreto n. 2960.

Alle tornate di esso Consiglio può intervenire, a scopo soltanto consultivo, anche l'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 17.

Per mancanze di lieve entità può essere inflitta al personale subalterno la sanzione disciplinare del rimprovero.

La punizione della multa può essere inflitta anche per negligenza nell'eseguire gli ordini ricevuti.

Art. 18.

Il capo del personale può delegare l'incaricato preposto al personale subalterno ad intervenire in sua vece nella Commissione di disciplina in applicazione del disposto dell'articolo 73, comma 3°, del sopra citato R. decreto n. 2960.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1929.
Nomina del commissario per la liquidazione della gestione relativa alle anticipazioni in conto risarcimento danni di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, relativo alla liquidazione della gestione per le anticipazioni in conto risarcimento danni di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1924, col quale l'on. Camillo Peano fu nominato commissario per la liquidazione stessa con la collaborazione dell'on. sen. Adolfo Berio;

Ritenuta la necessità, in seguito all'avvenuto decesso dell'on. Peano, di provvedere alla nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Berio Adolfo, senatore del Regno, è minato commissario con le funzioni di cui al decreto [illegible] 7 maggio 1924, n. 649.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1001)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 613 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Simeone, figlio del fu Marco e della fu Mattea Budinich, nato a San Pietro dei Nembi

il 13 marzo 1885 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Budinich di Antonio e di Mattea Bellanich, nata a San Pietro dei Nembi il 31 novembre 1890; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Pietro, il 6 gennaio 1921; Maria, il 3 dicembre 1910; Antonia, il 18 aprile 1922; Marcella, il 10 agosto 1923; Natalina, il 25 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(255)

N. 604 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

[illegible]ognome del sig. Bellanich Antonio, figlio del fu Marco della fu Mattea Budinich, nato a San Pietro dei Nembi il 20 aprile 1880 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Budinich fu Marco e fu Antoncich Caterina, nata a San Pietro dei Nembi il 30 ottobre 1881; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi; Giovanni, il 19 aprile 1907; Maria, il 27 agosto 1913; Marco, il 5 maggio 1920; Antonia, l'8 febbraio 1922; Giovanna, il 6 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(256)

N. 597 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Antonio, figlio del fu Marco e della fu Bellanich, nato a San Pietro dei Nembi il 24 dicembre 1867 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Ragusin fu Antonio e fu Caterina Budinich, nata a San Pietro dei Nembi il 16 gennaio 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(259)

N. 672 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Luigi, figlio del fu Marco e della fu Giustina Cancellarich, nato a Lussingrande il 4 dicembre 1890 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Lettich fu Antonio e fu Lettich Petronilla nata a Lussingrande l'8 settembre 1895, ed ai figli nati a Lussingrande: Antonio, il 25 dicembre 1919; Marco, il 19 luglio 1927; nonchè al nipote Giovanni fu Antonio Barichievich e fu Elena Lettich, nato a Lussingrande il 5 settembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(260)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2a pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla Cattedra di coltivazioni presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di riparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato coi Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1157, e 24 luglio 1930, n. 1088;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, modificata col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la lettera del 14 gennaio 1931, n. 121313, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Si dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla Cattedra di coltivazioni presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo A) con l'annuo stipendio di L. 8184 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1584 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti od affini del titolare della Cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della Cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia, la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguita in un Regio istituto superiore agrario del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*) dovranno essere rilasciati in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalle competenti autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli; in contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri enti morali.

Perugia, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX.

Il direttore: A. VIVENZA.

(239)

(2a pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla Cattedra di patologia speciale e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, relativo alla ripartizione del personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato con i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1157, e 24 luglio 1930, n. 1088;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, modificata col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la lettera 14 gennaio 1931, n. 121313, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;

Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla Cattedra di patologia speciale e clinica medica presso l'Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8184, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1584 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della Cattedra, fino al quarto grado non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della Cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendessero prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età, alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore ai tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo in servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In

caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà inoltre presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX.

Il direttore: PIETRO STAZZI.

(240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Brentella Maser Asolo », in provincia di Treviso.

Con R. decreto 30 ottobre 1930, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Brentella Maser Asolo, con sede nel comune di Maser, provincia di Treviso.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 864 ditte, ha un comprensorio di ettari 2396.88.64 situati nei comuni di Maser Asolo.

(1002)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 30.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.87	Oro	368.50
Svizzera	369.08	Belgrado	33.72
Londra	92.838	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.679	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	194.50	Norvegia	5.105
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.60
Peso Argentino Oro	13.27	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.815	Rendita 3 % lordo	42.675
New York	19.098	Consolidato 5 %	81.175
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	78.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 84.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data: 2 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bellomo Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 420, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 gennaio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(223)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 3035 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Unterhauser Antonio fu Andrea, domiciliato in Trodena (Bolzano) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 771 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Ferrini Plutarco, domiciliato in Orbetello (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 2370 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Chiodi Augusto di Alberigio, domiciliato in Medolla (Modena — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 13906 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Pulone Donato fu Domenico, domiciliato in S. Fele (Potenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 1329 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Unione Bancaria Nazionale S. A. con sede in Brescia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 1615 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Del Giudice Amedeo fu Iacopo, domiciliato a Montignoso (Massa) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 514 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1929 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Stedile Alberto di Giovanni — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale:* BORGIA.

(6580)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % Misto	3451 3452	140 — 140 —	*De Marco* Rosario fu Luigi, dom. in Tramutola (Potenza).	*De Marca* Rosario fu Luigi, dom. come contro.
3.50 % »	202632 417942	280 — 70 —	Orefice *Giuseppe* fu Emanuele, dom. in Bologna, vincolate.	Orefice *Sansone-Samuele-Giuseppe* fu Emanuele, dom. in Bologna, vincolate.
Cons. 5 %	133619	50 —	*Marazziti* Vincenzina fu Antonio, minore sotto la tutela di *Marazziti Giuseppe* fu Antonio, dom. in Lecce.	*Maraziti* Vincenza o Vincenzina fu Antonio, minore sotto la tutela di *Maraziti* Giuseppe fu Antonio, dom. in Lecce.
»	32773	75 —	Cifarelli Tommaso fu *Augusto*, dom. in New York.	Cifarelli Tommaso fu *Angelo-Raffaele*, dom. in New York.
3.50 % » » » » » » »	409 4029 232890 263225 275003 275070 275358 353108	35 — 248,50 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 70 —	Luchini *Pietro* fu Carlo, dom. in Torino.	Luchini *Giovanni-Pietro* fu Carlo, dom. in Torino.
Cons. 5 %	270784	1.430 —	Fusa *Anna-Maria* fu Anacleto, minore sotto la p. p. della madre Boato Angelina fu Santo ved. Fusa, dom. in Venezia.	Fusa *Maria* fu Anacleto, minore ecc. come contro.
»	33922	400 —	*Maggiorin* Emma di Giovanni Battista nubile, dom. in Ponte di Brenta (Padova).	*Meggiorin* Emma di Giovanni Battista, nubile, dom. come contro.
» Prest. Naz. 4.50 %	6580 Littorio 1390	645 — 630 —	Andreani *Luigi* fu Pasquale, dom. in Roma.	Andreani *Cesare-Luigi-Francesco* fu Pasquale, dom. in Roma.
3.50 % »	324366 324367	147 — 147 —	Rovera *Carolina* fu Lorenzo, moglie di Ruà Bernardo, dom. in Lanfront (Cuneo) ipotecate.	Rovera *Maria-Carolina* fu Lorenzo, moglie ecc. come contro, ipotecate.
»	246684	17,50	Bozzetti Elisa e *Carmelina* fu Ferdinando, minori sotto la p. p. della madre Moschini Marianna, dom. in Bettola frazione del Comune di Mergozzo (Novara).	Bozzetti Elisa e *Giuseppina* fu Ferdinando, minori ecc. come contro.
»	662208	605,50	Dello Iacono *Alfonsina* fu Federico, moglie di Rotondi *Francesco*, dom. in Avellino, vincolata.	Dello Iacono *Alfonsa* fu Federico, moglie di Rotondi *Leopoldo-Francesco*, dom. in Avellino, vincolata.
»	564232	350 —	Gaggino *Rosa* di Giovanni Battista, nubile dom. in Alassio (Genova), vincolata.	Gaggino *Maria-Emilia-Rosa* di Giovanni-Battista, nubile, dom. in Alassio (Genova), vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(139)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.